

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 22 marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016) 825)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, al fine di allineare la legislazione dell'Unione europea alle norme e alle migliori prassi internazionali per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Essa intende inoltre attuare alcune delle misure individuate nel "Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo" (COM(2016) 50);

considerato che la proposta si inserisce nel quadro della normativa europea sulla lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, tra cui in particolare la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La proposta provvede anche a dare attuazione alla raccomandazione n. 32 del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) riguardante i movimenti transfrontalieri di denaro contante;

considerato che la proposta prevede le seguenti novità principali, rispetto al regolamento (CE) n. 1889/2005 che va a sostituire:

- l'articolo 4 introduce il controllo sui movimenti di denaro contante non accompagnato, spedito come pacco postale o come merce, di importo pari o superiore ai 10.000 euro, in entrata o in uscita dall'Unione, in base al quale, le autorità competenti alla frontiera esterna dell'Unione potranno esigere dal mittente, destinatario o loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo e di mettere a disposizione il denaro a fini di controllo;

- l'articolo 6 introduce l'obbligo di controllo e registrazione anche per le somme di denaro contante inferiori alla soglia dei 10.000 euro, nel caso in cui le autorità competenti sospettino che vi sia una correlazione con attività criminose. Tale obbligo è stabilito sia nel caso in cui sia una persona fisica a trasportare tali somme in entrata o in uscita dall'Unione, sia nel caso di movimento non accompagnato.

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 7 dà facoltà alle autorità competenti di confiscare e trattenere temporaneamente, per non più di 30 giorni, il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione o di informativa non siano stati assolti o vi siano indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, indipendentemente dal fatto che esso sia trasportato da una persona fisica o sia non accompagnato;

- l'articolo 9 rende obbligatorio lo scambio di informazioni, relative a movimenti di denaro di cui vi sono indizi di correlazione con attività criminose, con tutti gli Stati membri e con la Commissione europea;

- l'articolo 14 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I, recante l'elenco degli strumenti o beni assimilabili al denaro contante, al fine di tenere conto delle nuove tendenze nel riciclaggio o nel finanziamento del terrorismo, o delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di strumenti negoziabili al portatore, di beni come riserve altamente liquide di valore o di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il livello di armonizzazione dei controlli nazionali sul denaro contante in entrata o in uscita dalle frontiere dell'Unione europea, in funzione antiriciclaggio e antiterrorismo, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo.

A tale ultimo riguardo, l'ampliamento dell'ambito dei controlli anche al denaro contante inviato per posta o come merce e la possibilità di trattenere anche importi inferiori alla soglia dei 10.000 euro, sempre che vi siano indizi di attività criminose, non sembra costituire un onere amministrativo eccessivo per i cittadini, le imprese o per le stesse autorità, a fronte del beneficio di una maggiore efficacia dei controlli.

Quanto al potere di delega conferito alla Commissione europea dall'articolo 14, esso non sembra incidere su elementi essenziali del provvedimento, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. Peraltro, secondo il considerando n. 31, in preparazione di tali atti delegati, la Commissione europea dovrà svolgere le opportune consultazioni, anche a livello di esperti degli Stati membri, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Franco Mirabelli